



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO



FILT CGIL
Federazione
Italiana
Lavoratori
Trasporti

Senato della Repubblica
Commissione Lavoro, Previdenza sociale

Memoria depositata dalle organizzazioni sindacali Cgil e Filt-Cgil in occasione dell'audizione convocata in data 15 ottobre 2015 sui disegni di legge nn.550,1286, 2006.

La considerazione dello sciopero, come strumento per ridurre la disuguaglianza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato, dovrebbe costituire il presupposto da cui muovere per definire ogni intervento sull'esercizio del diritto costituzionale stabilito dall'art. 40 Cost.

I disegni di legge nn. 550,1286,2006, al contrario, sembrano preordinati al solo fine di comprimere l'efficacia dello sciopero, in netta contraddizione con il principi di contemperamento tra diritti costituzionali e di tutela dell'autonomia collettiva, ai quali l'attuale legge di regolamentazione dello sciopero, la l.n.146/90, si ispira.

I Ddl n.550 e n.1286, addirittura, chiedono interventi normativi già attuati. La previsione, ad esempio, di un ruolo organico della Commissione (Ddl n.550 e 1286) è già norma vigente (c.6-bis dell'art.12 introdotto dall'art.1, c.323 della l.n.147/2013).

I provvedimenti in esame si presentano, inoltre, come interventi di modifica della "regolamentazione dello sciopero nei trasporti pubblici" ma, in realtà, estendono la disciplina anche ai servizi strumentali al trasporto pubblico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di ascensori, alla modifica dell'apparato sanzionatorio della l.n.146/90 e persino a materie che esulano dall'esercizio del diritto di sciopero, come il diritto di assemblea (art.20 l.n.300/1970), anche con riferimento a servizi non ricompresi nel settore dei servizi pubblici essenziali (Ddl n.2006), o come le forme di protesta che, "per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione" (Ddl n.1286).

Le osservazioni che seguono si concentrano, in particolare, su alcune modifiche normative, di contenuto molto simile, proposte dai tre disegni di legge le cui finalità, sinteticamente sono riassunte nei titoli in grassetto.

a) L'attuale disciplina della l.n.146/90 sarebbe insufficiente a garantire i diritti degli utenti

Le relazioni di accompagnamento ai disegni di legge in esame, non riportano dati a sostegno della detta tesi, dalla relazione annuale della Commissione di garanzia relativa al 2014 si evince invece che nel 2014 le azioni di sciopero si sono ridotte del 10,86%, rispetto al 2013.

La attuale legge, che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (l.n.146/90), assicura una tutela dei diritti degli utenti del servizio pubblico assolutamente soddisfacente, soprattutto se confrontata con le normative vigenti in altri ordinamenti europei, come, ad esempio, Germania, Francia e Spagna. Ulteriori restrizioni, dunque, non sono comprensibili.

Dalla casistica dei paesi europei emerge che in Germania i macchinisti delle ferrovie bloccano i treni senza limiti di tempo. Negli ultimi otto mesi vi sono stati 9 scioperi nelle ferrovie di rilievo nazionale. In Italia non sarebbe possibile. In Francia lo sciopero dei controllori di volo non è tenuto alla garanzia dei servizi minimi. Nel Regno Unito il sindacato per proclamare sciopero deve procedere alla consultazione tra i lavoratori, tuttavia, ottenuto il voto favorevole degli iscritti (il referendum, infatti, non riguarda tutti i lavoratori interessati) può scioperare senza alcuna garanzia di servizi minimi.

b) Estendere i compiti e i poteri della Commissione di garanzia.

La Commissione di cui alla l.n.146/90, ha la funzione di garantire il contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti costituzionali. Estendere i compiti della Commissione a funzioni di mediazione dei conflitti collettivi non ha alcun significato. Le controversie collettive si risolvono con l'accordo tra le parti che costituisce il risultato di un compromesso, tra pretese contrapposte, liberamente raggiunto, in piena autonomia, dalle parti stesse. Affidare compiti di mediazione alla Commissione significherebbe solo estendere, oltre ogni limite tollerabile, i tempi di proclamazione dello sciopero, fino a vanificare lo stesso esercizio del diritto di cui all'art.40 Cost.

A questo proposito, vale la pena di ricordare, che le relazioni annuali della Commissione di garanzia descrivono, ampiamente, come la crisi economica e le politiche di restrizione della spesa pubblica, abbiano posto gli enti locali, direttamente o per il tramite delle società partecipate e

controllate e di quelle che operano *in house*, in situazioni di gravissima difficoltà finanziaria, fino al dissesto economico, non di rado generato da episodi di grave corruzione più diffusi nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia (ma con una tendenza espansiva verso le Regioni del Nord)¹. La gran parte delle astensioni a livello locale deriva, pertanto, dall'inadempienza degli enti territoriali verso "gli impegni finanziari assunti con i contratti di affidamento dei servizi pubblici"², i cui effetti sono la mancata corresponsione delle retribuzioni e/o la perdita del lavoro.

c) Imposizione di nuovi limiti all'esercizio del diritto di sciopero in relazione ai soggetti proclamanti.

La l.n.146/90 impone vincoli oggettivi all'esercizio del diritto di sciopero relativi alle modalità della proclamazione di sciopero, all'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, al preavviso, alla garanzia di mantenimento di un determinato livello di servizio in occasione di sciopero. Detti vincoli devono essere rispettati da tutti i soggetti proclamanti senza alcuna differenziazione in ordine alla loro rappresentatività.

I tre disegni di legge interdicono la proclamazione di sciopero a soggetti sindacali che non abbiano superato determinate "prove" di rappresentatività. La facoltà di proclamazione dello sciopero sarebbe riservata solo alle organizzazioni sindacali o alle coalizioni che dimostrino, con i criteri stabiliti dal Testo Unico sulla rappresentanza sindacale, sottoscritto il 10 gennaio 2014, di essere una formazione sindacale "maggioritaria nell'azienda" (Ddl n.2006), o di possedere una "rappresentatività superiore al 50 per cento" a livello di settore (Ddl n.1286).

In sostanza i Ddl in esame, impongono una condizione "impossibile" da raggiungere, per le organizzazioni sindacali singolarmente considerate.

Per altro, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il diritto di sciopero, nella volontà del Costituente, è attribuito agli individui, solo il suo esercizio può essere disciplinato. L'art.39 Cost, infatti, trova nell'art.40 Cost l'espressione dell'affermazione "integrale della libertà di azione

1

Relazione del Presidente Roberto Alesse per l'anno 2012, p. 8.

2

Ibidem, p.10.

sindacale “ (Corte Cost. Sent. n. 29/1960). Ciò significa che, nel rispetto delle norme costituzionali, qualsiasi gruppo può proclamare lo sciopero.

I disegni di legge prevedono come alternativa alla mancanza del requisito “maggioritario”, l’esperimento di un referendum che impone limiti di notevole pregiudizio al diritto di sciopero.

Limiti, soglie e modalità che, di tutta evidenza, rappresentano un ostacolo insormontabile all’esercizio dello sciopero, costituzionalmente tutelato.

Selezionare i soggetti ai quali attribuire il diritto di proclamare sciopero è operazione che mal si concilia con il diritto consacrato nell’art.40 della costituzione.

Una differenziazione tra i soggetti proclamanti, compatibile con il dettato costituzionale, potrebbe invece trovare giustificazione se la rappresentatività che dà diritto al riconoscimento quale soggetto contrattuale prevista dal T.U. del 10 gennaio 2014, viene individuata come soglia di differenziazione nelle modalità di esercizio del diritto di sciopero.

Per i soggetti proclamanti che superano questa soglia di rappresentatività si possono confermare le regole previste dalla L. 146/90, dagli accordi attuativi tra le parti e dalle provvisorie regolamentazioni della Commissione di Garanzia.

Per le organizzazioni che non raggiungono questa soglia si potrebbe considerare una modifica dei tempi e procedure nelle modalità di esercizio dello sciopero (es. preavvisi e rarefazioni più lunghe e disciplina delle precedenzae negli intervalli di rarefazione rispetto alle organizzazioni rappresentative).

L’attuazione di queste procedure non comporterebbe pertanto alcuna necessità di ulteriori innovazioni legislative.